

N. TAR	2011 – 037
N. PROTOCOLLO	59211 DEL 16.05.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polvere di zeolite A, originaria della Bosnia-Erzegovina.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 14.5.2011 che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio che, a decorrere dal 15 maggio 2011, istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che ,

- l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per la " polvere di zeolite A, definita anche zeolite NaA o polvere di zeolite 4 A " (codice Taric 2842 1000 30), è del 28,1 % ;
- gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio di cui al reg.to (UE) n. 1036/2010 sulle importazioni del citato prodotto, sono riscossi in via definitiva;
- le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate da quelle società - elencate nella decisione 2011/279/UE - che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, sono esenti dal dazio antidumping in questione alle condizioni stabilite all'articolo 2 del reg.to (UE) n. 464/2011.

Per ulteriori informazioni circa le modalità e condizioni di applicazione, si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n. 464/2011 nonché della decisione 2011/279/UE - allegati alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dr Floriano D'Angelo

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"